



Al
Consiglio comunale
del comune di Cadempino
6814 Cadempino

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 15/2018

**CONCERNENTE LA REVOCA DELLA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR.
4'240'000.— PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE DEI NUCLEI DI CADEMPINO**

(Risoluzione municipale n° 297 del 3 settembre 2018)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, per esame e approvazione, la revoca del credito concesso di Fr. 4'240'000.— per la sistemazione delle infrastrutture, della pavimentazione stradale e dell'arredo dei nuclei di Cadempino.

Premessa

Il Consiglio comunale ha approvato il 4 giugno 2018 il progetto per le opere di sistemazione dei nuclei di Cadempino stanziando il credito di costruzione richiesto nel Messaggio municipale 11/2018 pari a Fr. 4'240'000.—.

Contro la decisione del Legislativo è stato presentato un ricorso chiedendone l'annullamento perché:

- a. viziata dal voto favorevole di alcuni Consiglieri comunali, con parenti proprietari di fondi confinanti con le opere viarie in oggetto e quindi impediti, siccome indirettamente interessati, a partecipare alla discussione e al voto sul messaggio;
- b. lesiva del PR, in quanto avente per oggetto opere e interventi non conformi alla pianificazione vigente, che attribuisce in particolare a Via Strécia la qualifica di *strada pedonale*, ovvero di opera viaria destinata esclusivamente ai pedoni. Prima di aprire Via Strécia al traffico veicolare, argomenta il ricorrente che occorrerebbe modificare il PR, in particolare il Piano del traffico;
- c. contraria alla zona di protezione delle acque in cui è situato il nucleo, poiché la pavimentazione delle strade con materiale drenante non escluderebbe alle acque meteoriche inquinate di infiltrarsi nel sottosuolo.

Violazione dell'obbligo di astensione

Secondo l'art. 32 cpv. 1 LOC, a cui rinvia l'art. 64 LOC, un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

L'obbligo di astensione dalla discussione e dal voto è dato anche quando l'interesse del Consigliere comunale non è in contrasto, ma coincide con quello del Comune. Esso è volto ad assicurare che le persone direttamente e personalmente interessate a un determinato oggetto influenzino con il loro contributo alla discussione o con il loro voto l'esito della decisione che il Legislativo è chiamato a rendere.

L'art. 32 cpv. 1 LOC non impedisce ai cittadini versanti in una situazione d'impedimento di presenziare alle discussioni. Vieta loro soltanto di prendervi parte e di esprimere il loro voto.

Di principio, la partecipazione alla discussione di un Consigliere comunale, ovvero la violazione dell'obbligo di astensione dalla discussione, comporta l'annullamento della decisione che ne scaturisce. Priva di rilievo è la partecipazione o meno al voto. Lo scopo della norma è in effetti quello di assicurare un processo di formazione della volontà del Legislativo esente da condizionamenti o interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il membro del Legislativo obbligato ad astenersi determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo nella discussione. Finalità, questa, che per principio può essere conseguita soltanto annullando la decisione già a causa dell'indebito contributo dato alla discussione dal membro tenuto ad astenersi perché interessato all'oggetto del provvedimento da adottare, poco importa se in senso favorevole o contrario.

La semplice partecipazione al voto di un membro del Legislativo obbligato ad astenersi comporta invece l'annullamento della decisione resa soltanto se ha contribuito in modo determinante all'esito dello scrutinio. Considerato che i membri del Consiglio comunale obbligati ad astenersi possono presenziare alle discussioni su oggetti che riguardano il loro personale interesse, non appare fuori luogo ritenere che la semplice partecipazione al voto non sia atta a influire sulla libera espressione del voto degli altri membri del consesso.

In concreto, tre Consiglieri comunali erano direttamente o indirettamente interessati all'oggetto del messaggio municipale 11/2018. Il loro contributo non è sicuramente stato determinante per l'esito dello scrutinio. Lo esclude la schiacciante maggioranza (16 su 17 presenti) con cui il Legislativo ha approvato la proposta di risoluzione sottopostagli dal Municipio. L'art. 212 LOC in cui le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili cita al paragrafo b) che quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbiano potuto influire sulle deliberazioni.

Visto quanto sopra il Municipio ritiene la decisione impugnata immune da violazioni del diritto.

Violazione del PR (piano del traffico)

L'argomento sollevato dal ricorrente in cui lamenta una violazione del PR, sarebbero ritenute non corrette dall'Esecutivo perché le opere viarie oggetto del credito stanziato dal Consiglio comunale, definite "strade pedonali", non sarebbero esclusivamente destinate alla circolazione dei pedoni, ma rimarrebbero anche in futuro aperte al transito di veicoli, continuando ad assicurare l'accesso ai fondi del nucleo.

Le attuali strade pedonali di Cadempino non sono esclusivamente riservate alla circolazione dei pedoni. Il traffico veicolare è tuttora ammesso. Riservati esclusivamente ai pedoni sono soltanto i percorsi pedonali.

Sino al 2013, la circolazione dei veicoli sulle "strade con priorità pedonale" era data per scontata, in quanto immanente alla denominazione stessa di questa categoria di opere viarie. La priorità riconosciuta ai pedoni poteva evidentemente essere intesa soltanto per rapporto ai veicoli.

La variante del piano del traffico, adottata dal Consiglio comunale il 12 novembre 2012 ed entrata in vigore il 7 maggio 2013 con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato, ha modificato soltanto la denominazione di queste strade, che da "strade con priorità pedonale" sono state denominate "strade pedonali".

La variante non ha modificato le condizioni di utilizzazione di queste strade. Lo si evince chiaramente dal rapporto di pianificazione. Non ha in particolare escluso il traffico veicolare dalle strade pedonali. La nuova denominazione di queste opere viarie ha soltanto soppresso la priorità sino ad allora riconosciuta ai pedoni, demandando al Municipio il compito di definire attraverso un'opportuna segnaletica, da adottare secondo la legge d'applicazione alla LCStr, le condizioni di utilizzazione.

La modifica apportata dalla variante di PR alla denominazione della categoria delle "strade con priorità pedonale, vicoli, passaggi, piazzali, ecc. di nucleo" era di natura meramente formale. Dai materiali pianificatori emerge chiaramente la volontà del Municipio, fatta propria dal Legislativo, di mantenere queste strade, ora denominate "pedonali", ulteriormente aperte anche al traffico veicolare, riservando ai pedoni esclusivamente i percorsi pedonali, che di conseguenza sono stati estromessi dalla categoria delle "strade pedonali" per formare una categoria a sé stante di opere viarie.

Cadono dunque nel vuoto le censure sollevate in proposito che, fatta eccezione per il tipo di pavimentazione, di cui si dirà, non contesta peraltro la conformità del progetto stradale per rapporto alle indicazioni del piano del traffico per quanto concerne calibri, profili e tracciati delle strade pedonali.

Privo di rilievo è il fatto che l'art. 6 della legge sulle strade (Lstr), nel testo in vigore il 12 novembre 2012, quando il Consiglio comunale ha adottato la variante del piano del traffico sottopostagli dal Municipio, riservasse le strade pedonali esclusivamente alla circolazione dei pedoni e dei ciclisti o ammettesse, in subordine, anche il traffico veicolare. Irrilevante è pure la classificazione delle strade e dei percorsi pedonali operata dal Manuale per la redazione dei piani del traffico del dicembre 2002 o dalla Guida cantonale per l'allestimento del Piano dell'urbanizzazione e del Programma di urbanizzazione, edita dal Dipartimento del territorio nel dicembre 2014.

Decisivo è unicamente il fatto che il Consiglio comunale ha avallato senza obiezioni di sorta il rapporto di pianificazione e gli altri atti pianificatori accompagnanti la variante del piano del traffico sottopostagli dal Municipio, nei quali veniva chiaramente ed esplicitamente esclusa qualsiasi intenzione di bandire la circolazione dei veicoli dalle strade pedonali, sulle quali era sino a quel momento ammessa, ancorché in subordine all'uso pedonale. Eventuali imprecisioni della denominazione formale di queste opere viarie non possono prevalere sul contenuto sostanziale chiaramente e inequivocabilmente voluto dal Legislativo comunale.

A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il 25 settembre 2012, ovvero prima ancora dell'adozione della variante di PR da parte del Consiglio comunale, il Gran Consiglio aveva modificato la legge sulle strade del 23 marzo 1983 (LStr; RL 725.100), sopprimendo, fra l'altro la definizione delle strade pedonali data dall'art. 5 cpv. 5 LStr, che riservava queste opere viarie esclusivamente alla circolazione dei pedoni.

Le opere di sistemazione viaria approvate dal Consiglio comunale non si pongono dunque in contrasto con il vigente piano del traffico.

Copertura delle strade pedonali

Prive di fondamento e del tutto gratuite sono pure le censure sollevate con riferimento alla pavimentazione delle strade pedonali, che, a suo avviso, non impedirebbe alle acque meteoriche provenienti dal campo stradale di infiltrarsi nel sottosuolo.

La relazione tecnica dell'aprile 2018, al capitolo "pavimentazione", esclude chiaramente l'ipotesi prospettata dalla ricorrente, rilevando che *la pavimentazione pregiata, costituita da ghiaia stabilizzata, del tutto permeabile e drenante, verrà abbinata ad un sottofondo impermeabile (cemento, bitume, guaina impermeabile), permettendo alle acque meteoriche di essere convogliate verso opportuni punti di raccolta e di trattamento.* Soluzione tecnica, questa, che risulta confermata al paragrafo 5.1.3 della relazione tecnica dell'ingegnere progettista, ove si rileva che *essendo la nuova pavimentazione stradale posata con delle miscele drenanti, quindi con penetrazione dell'acqua, si dovranno eseguire delle trincee nello strato di sottostruttura in misto granulare con la posa di una condotta con tubo di drenaggio forato che permetta il corretto convogliamento nelle canalizzazioni delle acque filtranti dalla pavimentazione.*

Conclusioni

Visto quanto sopra e secondo cui si ritiene che la decisione del Legislativo sia comunque da ritenersi confermata siccome immune da violazioni del diritto, l'Esecutivo ritiene di revocare la decisione impugnata e di ripresentare due messaggi municipali separati per la sistemazione dei nuclei di sopra e di sotto. Questo per permettere, in caso di ulteriore ricorso sulle norme di PR del nucleo di sopra, di poter iniziare i lavori di sistemazione nel nucleo di sotto.

Quindi, secondo l'art. 32 LOC, al presente oggetto non potranno prendere parte alla discussione e al voto i seguenti Consiglieri comunali:

- Karin Gianola;
- David Polacsek;
- Daniele Romeo.

In considerazione di quanto esposto, invitiamo il Consiglio comunale a voler così risolvere:

1. È revocato il progetto per la realizzazione della strada in Via Strécia, della pavimentazione pregiata e dell'arredo urbano nei nuclei di Cadempino.
2. Al Municipio è revocato il credito di Fr. 4'240'000.— per la sistemazione dei nuclei di Cadempino (infrastrutture, pavimentazione, arredo).

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

M. Lehner

R. Sorci

<p><i>Commissione incaricata dell'esame e del rapporto: - gestione e edilizia</i></p>
